



COMUNE DI MOGORELLA

PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 28 Del 30/04/2024	Oggetto: regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi – compensi alle commissioni di concorso – verifica circa l'adeguamento alla normativa sopravvenuta - direttive
---------------------------------	---

Il trenta aprile duemilaventiquattro, con inizio alle ore diciannove e cinquantacinque, parte in presenza in aula consiliare (Sindaco e Segretario) parte in videoconferenza da remoto (Assessori Gusmano, Adam, Carcangiu Fabrizio), convocata telefonicamente, si è riunita la Giunta Comunale, composta dai signori:

Carcangiu Lorenzo	Sindaco	Presente
Adam Gabriella Emilia	Assessore	Presente
Carcangiu Fabrizio	Assessore	Presente
Gusmano Gaetano Antonino	Assessore	Presente

Presenti n. 4 , assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Claudio Demartis**.

Presiede la seduta il Sindaco **Lorenzo Carcangiu** il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 28 del 30.04.2024 redatta dal Responsabile del Servizio Personale.

Premesso che l'art. 89 (Fonti) del d.lgs. 267/2000 dispone quanto segue:

1. *Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.*

2. *La potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie:*

a) *responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;*

b) *organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;*

c) *principi fondamentali di organizzazione degli uffici;*

d) *procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;*

e) *ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;*

f) *garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;*

g) disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

3. I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure per le assunzioni, fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. In mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

5. Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.

6. Nell'ambito delle leggi, nonché dei regolamenti di cui al comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

Preso atto che il Comune aggiorna costantemente il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 02.09.2023.

Visto l'art. 70 del predetto regolamento vigente, avente ad oggetto "Compensi ai componenti della commissione esaminatrice", che dispone quanto segue:

1. I compensi ai componenti della Commissione esaminatrice sono stabiliti nelle seguenti misure lorde:

- Presidente euro 1.800*
- Commissario euro 1.500,00*
- Segretario euro 500,00*
- Commissario aggiunto euro 250,00*

2. I compensi spettano a tutti i componenti, sia esterni che interni al Comune, incluso il Segretario Comunale.

3. I compensi sopra determinati non possono essere cumulati.

4. Al componente che si dimette dall'incarico o è dichiarato decaduto, il compenso è liquidato in misura proporzionale al numero delle sedute cui ha partecipato.

Considerato che la materia dei concorsi a posti di lavoro presso la Pubblica Amministrazione è regolata in linea generale dal DPR 9 maggio 1994 n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", che è stato in più punti modificato dal DPR 16.06.2023 n. 82, con decorrenza dal 14.07.2023.

Visti gli artt. 18 e 18-bis del DPR 487/1994, nel testo vigente, che dispongono quanto segue:

Art. 18 - Compensi per le commissioni di concorso.

1. I compensi per i componenti interni ed esterni delle commissioni e delle sottocommissioni di concorso e per i comitati di vigilanza e le segreterie dei concorsi sono stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Tali compensi si applicano, nei limiti delle risorse disponibili, anche alle commissioni e sottocommissioni e ai comitati di vigilanza dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali.

Art. 18-bis - Regioni ed enti locali.

1. Le regioni e gli enti locali si conformano alle disposizioni del presente regolamento ai sensi dell'articolo 70, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Richiamato l'art. 3, comma 13, della legge n. 56/2019, che nel testo vigente dispone quanto segue:

13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. Le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire la disciplina dei compensi prevista dal presente comma. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tali incarichi si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti.

Accertato che l'ordinamento presenta nella materia in oggetto un'evidente antinomia, in quanto:

- l'art. 3, comma 13, 3° periodo, della legge n. 56/2019, dà facoltà agli enti locali di recepire o meno la disciplina dei compensi alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici dagli stessi indetti;
- l'art. 18, comma 1, 2° periodo, del DPR 487/1994, dispone l'applicazione (che sembrerebbe obbligatoria) agli enti locali della disciplina dei compensi alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per i concorsi della PA centrale ai concorsi dagli stessi indetti;
- gli enti locali non hanno l'obbligo di applicare i compensi alle commissioni previsti per la PA centrale, in quanto l'art. 70, comma 13, del D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" dispone: "13. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti."; la predetta norma dà facoltà a tutte le PA di regolare autonomamente la materia del reclutamento, inclusa quindi quella dei compensi alle commissioni esaminatrici;
- l'art. 88 del d.lgs. 267/2000 (Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali) dispone "All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico";
- il d.lgs. n. 29/1993 è stato abrogato e sostituito dal D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Visto che, in esecuzione dell'art. 3, comma 13, della legge n. 56/2019, è stato emanato il D.P.C.M. 24 aprile 2020 "Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)", che agli artt. 2-4 dispone quanto segue:

Art. 2 - Compenso base commissioni esaminatrici e gettone di presenza Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni.

1. Con riferimento alle commissioni di cui all'art. 1 del presente decreto il compenso base è rideterminato come segue:

1) euro 500 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di selezioni relative ai profili professionali a cui si accede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente;

2) euro 1.600 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi ai profili professionali dell'Area II o categorie equiparate;

3) euro 1.800 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi ai profili dell'Area III o categorie equiparate;

4) euro 2.000 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi al personale di qualifica dirigenziale.

2. I compensi di cui al comma 1 del presente articolo sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.

3. Ai membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici di concorsi relativi a profili professionali dell'Area III o categorie equiparate, ovvero al personale di qualifica dirigenziale, è dovuto il compenso di cui al comma 1, ridotto del cinquanta per cento ed il solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura fissata dall'art. 3.

4. Il gettone di presenza previsto per i componenti della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) è determinato in euro 450.

5. Ai componenti supplenti e ai componenti che cessano dall'incarico di componente i compensi base sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato, ai sensi di legge.

Art. 3 - Compenso integrativo

1. A ciascun componente delle commissioni esaminatrici è altresì corrisposto un compenso integrativo nella misura così determinata:

a) euro 0,50 per ciascun candidato esaminato per le prove selettive previste dal capo III del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 relativo, in particolare, alle «Assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56»;

b) euro 0,80 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi relativi ai profili professionali dell'Area II o categorie equiparate;

c) euro 1,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi relativi ai profili dell'Area III o categorie equiparate e al personale di qualifica dirigenziale.

2. I compensi di cui ai punti b) e c) del comma 1 del presente articolo sono aumentati del dieci per cento per i concorsi per titoli ed esami; nei concorsi per soli titoli, i compensi integrativi sono commisurati al venti per cento di quelli di cui ai punti b) e c).

3. I compensi di cui al comma 1 del presente articolo sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.

4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del presente decreto.

Art. 4 - Limiti massimi

1. I compensi di cui agli articoli 2 e 3 non possono eccedere, cumulativamente, 6.500 euro per i concorsi relativi ai profili professionali fino all'Area II o categorie equiparate, 8.000 euro per quelli relativi ai profili dell'Area III o categorie equiparate e 10.000 euro per i concorsi relativi al personale di qualifica dirigenziale.

2. I limiti massimi di cui al comma 1 sono aumentati del dieci per cento per i presidenti, nonché ridotti del venti per cento per il segretario e per i membri aggiunti, tenuto conto, per questi ultimi, della riduzione al cinquanta per cento del compenso base di cui all'art. 2.

3. *L'importo complessivo dei gettoni di presenza dei componenti della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) non può eccedere 10.000 euro annui.*”

Considerato che, per stabilire l'equiparazione delle Aree II e III di cui agli artt. 2-4 del D.P.C.M. 24 aprile 2020 al personale del Comune, è necessario fare riferimento all'art. 2 e alla tabella 5 del D.P.C.M. 26.06.2015 “*Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale*”, da cui risulta che:

- il personale appartenente all'area II del comparto Ministeri corrisponde al personale dell'ex categoria B, posizioni economiche B1-B7, del Comparto Regioni-Enti Locali, attuale area degli operatori esperti e dell'ex categoria C, posizioni economiche C1-C5, del Comparto Regioni-Enti Locali, attuale area degli istruttori;
- il personale appartenente all'area III del comparto Ministeri corrisponde al personale dell'ex categoria D, posizioni economiche D1-D6, del Comparto Regioni-Enti Locali, attuale area dei funzionari ed elevata qualificazione.

Preso atto che, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la PA centrale stabiliti dal D.P.C.M. 24 aprile 2020, i compensi della commissione esaminatrice sono attualmente quelli riepilogati nella tabella seguente:

tipologia selezione	compenso base presidente	compenso base commissario	compenso base componente aggiunto	compenso base segretario	compenso integrativo per ogni candidato/elaborato esaminato
Assunzione tramite il servizio per l'impiego -area operatori	550,00	500,00	250,00	450,00	0,50 commissario 0,55 presidente
Concorso per esami area operatori esperti – area istruttori	1.760,00	1.600,00	800,00	1.440,00	0,80 commissario 0,88 presidente
Concorso per esami area funzionari ed elevata qualificazione	1.980,00	1.800,00	900,00	1.620,00	1,00 commissario 1,10 presidente

Considerato circa l'onere finanziario complessivo dei compensi quanto segue:

- sulla base dei compensi (forfettari ed omnicomprensivi) attualmente stabiliti dall'art. 70 del regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'onere del Comune per la commissione esaminatrice di un concorso (composta dal presidente, due esperti, il componente aggiunto e il segretario), ammonta a complessivi € 5.550,00 oltre agli oneri riflessi e all'Irap;
- sulla base dei compensi (analitici) stabiliti dal D.P.C.M. 24 aprile 2020 per la PA centrale, l'onere del Comune per la commissione esaminatrice di un concorso (composta dal presidente, due esperti, il componente aggiunto e il segretario, senza tenero conto del compenso aggiuntivo legato al numero di partecipanti), ammonterebbe a complessivi € 7.200,00 oltre agli oneri riflessi e all'Irap

per le aree operatori esperti e istruttori (ex categorie B-C) e a complessivi € 8.100,00 per l'area funzionari ed elevata qualificazione (ex categoria D).

Accertato che l'applicazione alle commissioni di concorso del Comune della disciplina dei compensi stabilita per la PA centrale dal D.P.C.M. 24 aprile 2020 comporterebbe per l'Ente una spesa sensibilmente maggiore rispetto a quella risultante sulla base dei compensi forfettari attualmente stabiliti dal regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Accertato che nella materia in oggetto la legge attribuisce agli enti locali un margine di discrezionalità politica legata alla disponibilità di risorse finanziarie, in quanto:

- l'art. 3, comma 13, 3° periodo, della legge n. 56/2019 dispone *“All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”*;
- l'art. 18, comma 1, 2° periodo, del DPR 487/1994 dispone *“Tali compensi si applicano, nei limiti delle risorse disponibili, anche alle commissioni e sottocommissioni e ai comitati di vigilanza dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali.”*.

Considerato che, nelle more di un doveroso chiarimento da parte delle Autorità competenti circa il grado di autonomia dei Comuni nella definizione dei compensi alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici dagli stessi indetti, sia opportuno non stabilire l'applicazione degli artt. 18 e 18-bis del DPR 487/1994 (in quanto risulterebbe maggiormente onerosa per le casse comunali) e mantenere invariato l'art. 70 del regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Acquisiti sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Personale e il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000.

Unanime

DELIBERA

Di non stabilire l'applicazione degli artt. 18 e 18-bis del DPR 487/1994 (in quanto risulterebbe maggiormente onerosa per le casse comunali) relativi alla disciplina dei compensi dovuti ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici a posti di lavori nel Comune e conseguentemente di mantenere invariato l'art. 70 del regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Personale i conseguenti adempimenti gestionali.

All'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000, vista l'urgenza di darvi esecuzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Carcangiu Lorenzo
firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
Demartis Claudio
firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio informatico sul sito istituzionale <http://www.comune.mogorella.or.it/>.

Mogorella, 06/05/2024

L'impiegato incaricato

